

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3290

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, ALOI, ALPINI,
BAGHINO, FINI, MACALUSO, MACERATINI, MENNITTI,
SOSPIRI, TRANTINO**

Presentata il 19 novembre 1985

**Norme concernenti il trattamento economico di missione
e di trasferimento del personale militare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme in vigore concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento sono assolutamente carenti di fronte ai vincoli ed alle esigenze che incidono sulla condizione del personale militare. Ci riferiamo all'elevato « tasso di mobilità » imposto dalle speciali caratteristiche dell'organizzazione delle forze armate; ai conseguenti disagi ed oneri che derivano per il personale con familiari conviventi a carico dai frequenti cambiamenti di sede, specie a causa dei sempre crescenti costi delle locazioni; alla difficile soluzione dei problemi familiari, tra i quali quello relativo alla diversa sede di lavoro della moglie.

La legge 18 dicembre 1973, n. 836, e le successive modificazioni ed integrazioni, non tengono conto degli anzidetti elementi di base. Mentre non è stata ancora resa operante la legge 29 marzo

1983, n. 93, con la quale viene stabilito che il trattamento economico del personale militare sia disciplinato dalla rispettiva normativa di settore, anziché dalla normativa del pubblico impiego.

Si tratta di carenze che creano profonda insoddisfazione nel personale e nelle rispettive famiglie, che impediscono, nell'ambito delle Forze armate, il regolare sviluppo dei programmi di impiego del personale in aderenza alle esigenze organiche, tecniche ed operative di tutte le unità e che conseguentemente incidono sulla efficienza dello stesso strumento militare.

In questa situazione, si rende indispensabile l'adozione di provvedimenti che agevolino il personale interessato in corrispondenza dei trasferimenti d'autorità e nello stesso tempo salvaguardino il principio della « mobilità » che costituisce

esigenza fondamentale per la funzionalità delle Forze armate.

Ed al riguardo proponiamo che il problema venga risolto mediante:

la corresponsione al personale militare con familiari conviventi a carico, nella sede di destinazione, della indennità di missione intera per il primo anno e ridotta alla metà per il secondo anno;

la concessione alla moglie convivente del militare, impiegata di ruolo o non di ruolo nelle amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali, della possibilità di trasferirsi, a domanda, in uffici delle stesse amministrazioni dislocati nella nuova sede di servizio del marito, o, in mancanza, nella sede a questa più vicina.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale militare, con familiari conviventi a carico, trasferito d'autorità ad altra sede, che abbia diritto al trattamento economico di missione o di trasferimento previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, compete, in aggiunta al citato trattamento, una indennità giornaliera pari all'indennità di missione prevista per il grado ricoperto, in misura intera per il primo anno di permanenza nella nuova sede e ridotta a metà per l'anno successivo.

ART. 2.

Il coniuge convivente del personale militare di cui all'articolo 1, che sia impiegato di ruolo nelle amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali o comunali, ha diritto, all'atto del trasferimento del coniuge, ad essere trasferito, a domanda, anche in soprannumero, presso uffici delle amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali o comunali siti nella stessa sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede a questa più vicina.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.